

## AVVISO INDAGINE DI MERCATO

**finalizzata all'affidamento diretto (art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), mediante utilizzo della piattaforma telematica del MePa di Consip, di un accordo quadro per i servizi di supporto tecnico – operativo alla gestione/amministrazione di openerp per la durata di quattro anni, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..CIG: ZD52C21AB4**

ARPAT intende svolgere un'indagine di mercato, finalizzata ad individuare l'operatore economico con il quale sottoscrivere un accordo quadro per il servizio in oggetto, mediante affidamento diretto sulla piattaforma telematica del MePa di Consip.

### Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro (art. 54 d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) della durata di quattro anni, con un unico operatore economico, per il servizio di supporto tecnico – operativo alla gestione/amministrazione del sistema ERP open source “Openerp” in uso in ARPAT (versione 7 o superiore incluso (Odo), installato su sistema operativo Centos 5.1 o superiore e piattaforma di virtualizzazione Vmware Enterprise Vsphere 4., nella sede della Direzione ARPAT, in Firenze, Via Porpora 22. Per una più precisa descrizione del servizio, si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente avviso.

### Requisiti richiesti

Per la partecipazione alla procedura di affidamento diretto sono richiesti i seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. n. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
- iscrizione alla Camera di Commercio per le attività in cui ricade l'oggetto del servizio,

**Requisiti speciali:** non richiesti

### Importo dell'accordo quadro

Il valore dell'accordo quadro è di complessivi Euro 20.000,00, oltre IVA, per la durata massima di quattro anni dell'accordo quadro.

**Criterio di valutazione del preventivo di spesa:** minor prezzo

### Disciplina contrattuale

Le modalità di svolgimento del servizio e le condizioni di affidamento sono previste nel capitolato speciale di appalto allegato.

### Modalità di partecipazione

Gli operatori economici interessati a partecipare all'indagine di mercato devono presentare, **entro il giorno 13 marzo 2020**, alla pec: [arp.at.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arp.at.protocollo@postacert.toscana.it) all'attenzione del Settore Provveditorato, il proprio miglior preventivo di spesa, rispetto all'importo stimato in euro 20.000,00, esclusa Iva.

## Modalità di affidamento

A seguito della valutazione dei preventivi di spesa pervenuti, di competenza del RUP, ARPAT procederà, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto, **mediante utilizzo della piattaforma telematica del MePa di Consip ("stipula di trattativa diretta")** all'operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo di spesa (minor prezzo).

Per procedere all'affidamento l'operatore economico dovrà essere iscritto al Bando di Abilitazione al Mercato elettronico delle PA (MepA) di Consip S.p.A. denominato "SERVIZI – Servizi per l'Information & Communication Technology.

Resta stabilito sin d'ora che il presente avviso non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento dell'appalto di cui trattasi; gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Responsabile del Settore SIRA, Dott. Marco Chini

Firenze,

Il Responsabile del Settore SIRA

Dott Marco Chini

allegati:

- capitolato speciale di appalto
- Fac simile preventivo



## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**Affidamento ai sensi dell'art. 36, comam 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 accordo quadro per i servizi di supporto tecnico – operativo alla gestione/amministrazione di OpenErp per la durata di quattro anni, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**

**CIG (Codice Identificativo Gara)**

**ZD52C21AB4**

## Indice generale

Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 Descrizione dei servizi oggetto dell'appalto.....	3
2.1 Risoluzione dei malfunzionamenti mediante interventi di emergenza.....	3
2.2 Servizio di supporto all'aggiornamento, personalizzazione e amministrazione dei sistemi Openerp.....	3
Art. 3 Tempi di intervento e modalità di esecuzione del servizio.....	4
Art. 4 Durata dell'appalto.....	6
Art. 5 Importo a base di appalto.....	6
Art. 6 Corrispettivo d'appalto.....	6
Art. 7 Cauzione definitiva.....	6
Art. 8 Fatturazione e pagamenti.....	7
Art. 9 Periodo di prova.....	8
Art. 10 Penali.....	8
Art. 11 Clausola risolutiva espressa e recesso.....	10
Art. 12 Clausola anticorruzione.....	11
Art. 13 DUVRI.....	12
Art. 14 Foro competente.....	12
Art. 15 Oneri, garanzie e responsabilità civile.....	12
Art. 16 Obblighi nei confronti del personale dipendente.....	12
Art. 17 Contratto.....	12
Art. 18 Divieto di cessione del contratto. Subappalto.....	13
Art. 19 Direttore dell'esecuzione del contratto.....	13
Art. 20 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.....	13
Art. 21 Trattamento dei dati personali.....	14
Art. 22 Norme di rinvio.....	14

## Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro (art. 54 d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) della durata di quattro anni, con un unico operatore economico, per il servizio di supporto tecnico – operativo alla gestione/amministrazione del sistema ERP open source “Openerp” in uso in ARPAT (versione 7 o superiore incluso (Odo), installato su sistema operativo Centos 5.1 o superiore e piattaforma di virtualizzazione Vmware Enterprise Vsphere 4., nella sede della Direzione ARPAT, in Firenze, Via Porpora 22.

## Art. 2 Descrizione dei servizi oggetto dell'appalto

L'appalto in oggetto prevede lo svolgimento, da parte della Ditta aggiudicataria, di un servizio specialistico, il quale, in modo sinergico e in stretto rapporto di collaborazione con i referenti di ARPAT, garantisca supporto alle attività di:

- manutenzione del sistema OPENERP;
- risoluzione dei malfunzionamenti mediante interventi di emergenza;
- supporto all'aggiornamento, personalizzazione e amministrazione.

Di seguito vengono dettagliatamente descritti gli aspetti del servizio.

### 2.1 Risoluzione dei malfunzionamenti mediante interventi di emergenza

Il servizio prevede interventi di emergenza (in remoto e/o on site) nel caso in cui si verifichi una interruzione dei servizi basati su Openerp. Il servizio include le attività necessarie a individuare le cause di guasto e fornire supporto alla risoluzione, anche mediante tecniche di crash recovery.

### 2.2 Servizio di supporto all'aggiornamento, personalizzazione e amministrazione dei sistemi Openerp

Il servizio prevede interventi di supporto on site o in remoto, da concordare con il Responsabile dell'esecuzione del contratto, per effettuare le seguenti tipologie di attività:

- **controllo dello stato del servizio Openerp** (verifica degli alert log, verifica dell'occupazione spazio disco, individuazione e risoluzione di eventuali malfunzionamento, verifica della corretta esecuzione ed implementazione delle procedure di backup - all'avvio del contratto sarà previsto un intervento di questa tipologia in modo che la Ditta abbia modo di conoscere l'architettura del sistema, al fine di garantire un efficace intervento in caso di emergenza)
- **ottimizzazione del sistema Openerp** (analisi e tuning delle prestazioni, profiling, adozione di tecniche per la scalabilità, ecc.);

- **interoperabilità di Openerp con altre tecnologie** (webservice, integrazione con ldap, ecc.);
- **supporto all'aggiornamento, personalizzazione e amministrazione del sistema Openerp** (installazione, configurazione e aggiornamento di prodotti; personalizzazione dei contenuti, sviluppo di nuovi componenti Software, ricerca guasti, attività generiche di amministrazione di Openerp e PostgreSQL).

### **Art. 3 Tempi di intervento e modalità di esecuzione del servizio**

Il personale che sarà utilizzato dalla Ditta per l'espletamento del servizio dovrà essere in possesso di competenze adeguate a svolgere le attività previste dal presente capitolato speciale di appalto:

- alte e documentate competenze specialistiche nelle attività previste dal presente capitolato speciale di appalto;
- esperienza di almeno 2 anni di lavoro negli ultimi 3 anni nelle attività previste dal presente capitolato speciale di appalto.

Per tutta la durata del contratto la Ditta **metterà a disposizione per l'espletamento del servizio le due unità di personale indicate in sede di gara come previsto dalla lettera di invito.**

Prima della data di inizio del servizio:

#### **a) La Ditta:**

comunicerà il numero telefonico e indirizzo e-mail, ai quali inoltrare le richieste per l'espletamento delle attività.

#### **b) ARPAT:**

fornirà alla Ditta l'elenco del personale interno autorizzato a richiedere:

- interventi di manutenzione e supporto;
- interventi di emergenza.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Ditta si dovrà impegnare a provvedere alla sostituzione del personale in caso di motivata richiesta di ARPAT, con altro personale in possesso dei medesimi requisiti tecnici.

La Ditta, qualora ne abbia necessità, può modificare il numero o il personale indicato per l'esecuzione del servizio, fermo restando il numero minimo sopraindicato richiesto dal presente capitolato, e il possesso da parte del personale stesso dei requisiti di capacità tecnico professionale sopra indicati. In tal caso la Ditta dovrà comunicare la variazione al Responsabile del contratto in ARPAT con almeno una settimana di anticipo, inviando il curriculum e la eventuale certificazione in possesso del suddetto personale.

I servizi, per accettare le richieste, dovranno essere attivi almeno in orario di ufficio (9-18).

Per le attività di manutenzione e supporto descritte nell'articolo 2, la Ditta è tenuta a garantire il servizio on site o in remoto, in funzione di quanto di volta in volta richiesto da ARPAT. Gli interventi di emergenza saranno effettuati se possibile, in remoto, ove necessario on-site.

Ciascun intervento eseguito dovrà essere documentato mediante apposita stesura del rapporto di lavoro, nel quale saranno riportate la tipologia (sono previste 4 tipologie di intervento: manutenzione e supporto on site; manutenzione e supporto in remoto, emergenza in remoto, emergenza on site), la durata dell'intervento eseguito, dettagli sull'attività svolta, il nome e la firma del tecnico che ha svolto l'intervento.

La Ditta dovrà intervenire con le seguenti tempistiche:

**a) Interventi di emergenza in remoto:**

**entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione, dal lunedì al venerdì, in orario ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 18:00)**, la Ditta dovrà intervenire tramite l'accesso remoto per identificare il tipo di guasto ed effettuare l'intervento risolutivo, che dovrà avvenire secondo modalità da concordare e condividere con il personale di ARPAT;

**b) Interventi di emergenza on-site (minimo 3 ore):**

**entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione, dal lunedì al venerdì, in orario ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 18:00)**, la Ditta dovrà intervenire on-site presso la Direzione di ARPAT, per identificare il tipo di guasto e pianificare l'intervento risolutivo che dovrà avvenire secondo modalità da concordare e condividere con il personale di ARPAT;

**c) Interventi di manutenzione e supporto in remoto**

**entro due settimane dalla richiesta** in data concordata con il personale designato alla esecuzione del contratto. Questi interventi dovranno essere effettuati in remoto.

**d) Interventi di manutenzione e supporto on-site (minimo 3 ore):**

**entro due settimane dalla richiesta** in data concordata con il personale designato alla esecuzione del contratto. Questi interventi dovranno essere effettuati on-site presso la Direzione di ARPAT.

I suddetti servizi saranno erogati "a intervento" per un numero presunto di ore come di seguito specificato:

- interventi di emergenza on site: 20 ore;
- interventi di emergenza in remoto: 30 ore;
- interventi di supporto on site: 80 ore;
- interventi di supporto in remoto di 80 ore della durata minima di almeno 1 ora.

La durata degli interventi sopra indicati è meramente presunta e sarà utilizzata esclusivamente per selezionare l'offerta più bassa, riservandosi, ARPAT, di richiedere il numero, inferiore o

maggiore, concretamente rispondente alle proprie necessità, senza che la Ditta possa pretendere al riguardo indennizzi o quant'altro, nei limiti dell'importo contrattuale.

#### **Art. 4 Durata dell'appalto**

Il servizio avrà durata di quattro (4) anni a decorrere dalla data indicata nel contratto o, comunque, fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 20.000,00 oltre IVA.

#### **Art. 5 Importo a base di appalto**

L'importo del servizio a base di appalto, per la durata di quattro anni, è di complessivi Euro **20.000,00** IVA esclusa.

L'importo dell'accordo quadro quantificato in Euro 20.000,00, oltre IVA, ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto e tale importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l'Agenzia, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi.

L'importo del contratto sarà determinato sulla base dell'offerta presentata dall'affidatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolgerà l'attività di validazione dell'appalto e gli ulteriori adempimenti ivi previsti.

#### **Art. 6 Corrispettivo d'appalto**

Il corrispettivo di appalto sarà corrisposto in riferimento agli interventi di emergenza "on site" / in remoto e per gli interventi di manutenzione e supporto "on site" / in remoto effettuati, in applicazione dei prezzi orari offerti in gara.

Il numero delle ore effettive per l'espletamento delle attività in oggetto, deriverà, comunque, dal rapporto tra l'importo del contratto (Euro 20.000,00 oltre IVA) e il prezzo orario offerto dalla Ditta concorrente, che avrà presentato l'offerta economica con il prezzo più basso.

Il corrispettivo per tali prestazioni sarà erogato solo a seguito di esito positivo dell'intervento, e per la valorizzazione economica si terrà conto del tempo effettivamente impiegato e del costo orario offerto in gara.

A seguito di ogni intervento la Ditta dovrà presentare un rapporto che sarà controfirmato dal personale addetto alla gestione del contratto come specificato nel paragrafo "Fatturazione e pagamenti".

#### **Art. 7 Cauzione definitiva**

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa.

L'istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali (certificato di verifica di conformità finale).

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

## **Art. 8 Fatturazione e pagamenti**

L'affidatario dovrà emettere, per le attività previste all'art. 1, fatture trimestrali posticipate a seguito della verifica dell'apertura e della chiusura di ciascun intervento, nonché della correttezza e della regolarità dell'esecuzione, da parte del Direttore dell'esecuzione di ARPAT, dell'attività svolta dalla Ditta.

Tali fatture dovranno comprendere le ore effettivamente prestate per le attività di cui all'art. 2 del presente Capitolato, e concluse positivamente.

ARPAT può ricevere esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a: “ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Nicola Porpora n° 22, 50144 Firenze - P.IVA 04686190481”.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.

Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG.

**I corrispettivi dovuti saranno soggetti a ritenuta dell'0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario entro il termine stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di conformità con esito positivo del servizio. In ogni caso il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura. ARPAT svolgerà tale verifica entro 15 giorni dal termine del trimestre di intervento.

ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24.04.2017 n. 50, ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni per le quali è emessa fattura.

Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> il valore S “scissione pagamenti”.

## **Art. 9 Periodo di prova**

I primi sei mesi d'espletamento del servizio saranno considerati quale periodo di prova, durante il quale ARPAT avrà facoltà di risolvere il contratto in caso di valutazione negativa motivata formulata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del semestre.

In caso di esito negativo della prova ARPAT avrà la facoltà di affidare il servizio alla Ditta seconda classificata nella procedura di gara, con conseguente addebito alla prima Ditta dei danni provocati e dell'eventuale maggior onere derivante.

In caso di esito negativo della prova alla Ditta aggiudicataria non verrà riconosciuto nessun corrispettivo.

## **Art. 10 Penali**

A garanzia del corretto svolgimento del servizio appaltato sono previste le seguenti penali:

- a) in caso di mancato rispetto dei termini previsti per gli interventi di emergenza di cui al punto 2.1 dell'art. 2: da un minimo di euro 100 ad un massimo di Euro 500,00 oltre ad Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) in caso di mancato rispetto della programmazione degli interventi di cui all'art 2.2 del presente Capitolato, Euro 100,00 per ogni episodio;
- c) fino a Euro 250,00 per scorretta esecuzione del servizio;
- d) fino a Euro 2.000,00 per gravi inadempienze che abbiano determinato interruzione di attività e/o perdita di dati.

Tali importi andranno a valere sulla prima fattura utile.

Per poter dare corso all'applicazione delle penali di cui sopra il "Direttore dell'esecuzione" dovrà contestare alla Ditta aggiudicataria il mancato rispetto dei termini di intervento o ripristino e/o la sua scorretta esecuzione con apposita nota a firma dello stesso entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla scadenza del termine utile per effettuare l'intervento o il ripristino e/o dalla data di sua effettuazione.

La nota di contestazione dovrà essere inviata alla Ditta e, per conoscenza, per lo stesso tramite, al Settore Provveditorato di ARPAT.

Qualora la Ditta inadempiente ritenga di poter presentare le proprie deduzioni in relazione alla contestazione ricevuta, dovrà farlo a mezzo PEC (all'indirizzo [arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)) entro il termine perentorio di 5 giorni decorrenti dalla ricezione della contestazione stessa.

Se il "Direttore dell'esecuzione" di ARPAT ritiene le deduzioni, pervenute entro il termine perentorio sopraindicato, fondate ed accoglibili, comunica alla Ditta e per conoscenza al Settore Provveditorato di ARPAT, la rinuncia all'applicazione della penale; diversamente comunica ai destinatari di cui sopra l'applicazione della penale, con richiesta di emissione di nota di credito sulla prima fattura non pagata, a partire dalla più datata.

Al fine di consentire, comunque, l'effettuazione dell'intervento di emergenza di cui al punto 2.1 dell'art. 2, una volta decorsi i termini previsti per la risoluzione, anche senza previa contestazione del mancato rispetto dei termini pattuiti nelle modalità di cui al presente articolo, ARPAT ha il diritto di rivolgersi al libero mercato, in caso di grave compromissione della funzionalità e sicurezza, e richiedere di intervenire, in luogo della Ditta inadempiente, ad altra Ditta liberamente individuabile, fatta salvo il risarcimento degli ulteriori danni conseguenti.

Il maggior costo di tale intervento verrà rimesso a carico della Ditta inadempiente, a prescindere dall'eventuale applicazione della penale, a valere sulla prima fattura non pagata a partire da quella più datata.

Nel caso in cui si contravvengano le norme sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 21 per cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare

oppure adottati misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

## Art. 11 Clausola risolutiva espressa e recesso

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, con provvedimento motivato di ARPAT, nel caso in cui si verificano, da parte della Ditta affidataria, inadempimenti delle obbligazioni di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

Periodo	Inadempienze
Entro il primo anno di durata del servizio	Inadempienze che abbiamo comportato l'applicazione di penali per un ammontare non inferiore a Euro 2.000,00
Entro due anni di durata del servizio	Inadempienze che abbiamo comportato l'applicazione di penali per un ammontare non inferiore a Euro 3.000,00
Entro tre anni di durata del servizio	Inadempienze che abbiamo comportato l'applicazione di penali per un ammontare non inferiore a Euro 4.000,00
Entro quattro anni di durata del servizio	Inadempienze che abbiamo comportato l'applicazione di penali per un ammontare non inferiore a Euro 5.000,00

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 del Codice Civile ("Clausola risolutiva espressa") il contratto potrà, altresì, essere risolto, con provvedimento motivato di ARPAT, nei seguenti casi:

- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;

- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura;
- in caso di cessione del contratto;
- ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito con modifiche dell'art. 1, comma 153, della L. n. 228/2012, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del contratto di cui al presente appalto, siano migliorative e l'affidatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche, fermo restando il suo diritto al pagamento delle prestazioni già rese;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate da ARPAT superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;

Si applicano gli artt. da 135 a 139 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile Unico del Procedimento di ARPAT, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, ARPAT si riserva di chiedere il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio ecc..

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni.

ARPAT, oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (clausola ex art. 1341 del Codice Civile):

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo sarà dovuto all'affidatario;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'affidatario;

## **Art. 12 Clausola anticorruzione**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", l'affidatario si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli

obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili, reperibili sul sito di ARPAT: <http://www.arp.at.toscana.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione>:

- Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 10/2019 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2020-2021”,
- Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 166/2014 “Approvazione del codice di comportamento di ARPAT”.

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

## **Art. 13 DUVRI**

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

## **Art. 14 Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

## **Art. 15 Oneri, garanzie e responsabilità civile**

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione del contratto sono a carico dell'affidatario, che assumerà, altresì, tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità verso terzi.

## **Art. 16 Obblighi nei confronti del personale dipendente**

L' affidatario si assume ogni responsabilità civile nei confronti di terzi a qualunque titolo e causa inerente e conseguente all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Sarà obbligo dell'affidatario adottare nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni a persone e cose, restando comunque responsabile.

L' affidatario, inoltre, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti di materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

## **Art. 17 Contratto e spese**

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nella stipula di una “Trattativa diretta” nel Mercato elettronico delle PA (MepA) di Consip S.p.A..

Ai fini della citata stipula, l'imposta di bollo (Euro 16,000) sarà assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14.07.2016, ma è, comunque, posta a carico dell'affidatario, il quale, pertanto, dovrà rimborsarla con le modalità che saranno successivamente indicate.

## **Art. 18 Divieto di cessione del contratto. Subappalto**

L'affidatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di presentazione del preventivo, ARPAT può autorizzare il subappalto nelle forme e modi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'affidatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'affidatario, il quale deve fornire ad ARPAT copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa affidataria nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## **Art. 19 Direttore dell'esecuzione del contratto**

ARPAT nominerà un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha il controllo periodico della regolarità della prestazione svolta. Agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'affidatario siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

## **Art. 20 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza**

In materia di sicurezza l'affidatario si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- obbligo di rispettare gli adempimenti conseguenti alla applicazione della normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;
- garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto le tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute durante il lavoro con

particolare riferimento alle attività di formazione, informazione e addestramento secondo le disposizioni di cui accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e successivi indirizzi applicativi e di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.

L' affidatario dovrà garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza in vigore. ARPAT è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L' affidatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere all'Agenzia che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

## **Art. 21 Trattamento dei dati personali**

L'affidatario fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

La Ditta è tenuta ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza e il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

La ditta deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Sarà obbligo di ARPAT vigilare durante tutta la durata del contratto sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte della Ditta.

## **Art. 22 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i., nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia.

## Preventivo di spesa

Procedura art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di un accordo quadro per i servizi di supporto tecnico – operativo alla gestione/amministrazione di openerp per la durata di quattro anni, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**CIG: ZD52C21AB4**

Io sottoscritto.....nato a.....il.....in qualità di .....del società/ditta individuale.....con sede legale in.....via .....Codice fiscale.....Partita IVA.....

**dichiaro** di rimettere il seguente preventivo di spesa (in euro, IVA esclusa),

- per i servizi di supporto tecnico – operativo alla gestione/amministrazione di openerp per la durata di quattro anni, aventi le caratteristiche previste dal Capitolato speciale di appalto allegato all'avviso di indagine di mercato ed alle condizioni di affidamento indicate nel citato capitolato:

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
Interventi di emergenza on site	20		
Interventi di emergenza in remoto	30		
Interventi di supporto on site	80		
Interventi di supporto in remoto	80		

- **prezzo complessivo** (in euro, IVA esclusa) : **euro**.....

Data:.....

Il Legale rappresentante /Titolare (Firma digitale)